



Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 214 del 14 MAG 2015

OGGETTO: Rinnovo Convenzione con la Cooperativa Sociale "PANTA REI" di Palermo.

7	Avv. Felice Junior Errante			(22727)	S. Despe	200
	e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.		пена	sua c	qualită	di
	pı	es.	ass.	7		
ERRANTE Felice Junior	Sindaco ×			7		
CALCARA Paolo	Assessore		X	1		
STUPPIA Salvatore	- Assessore			1		
SEIDITA Salvatore	- Assessore X			7		
RIZZO Giuseppe	- Assessore ×			7		
MATTOZZI Matilde	Assessore			1		
INZIRILLO Filippo	Assessore ×			1		

Con la partecipazione del Segretaric Genera e dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la unione e invita a deliberare sull' oggetto sopraincicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per cuanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

1

PREMESSO CHE la legge regionale n. 22/1986, agli art. 20 e 23, ha disciplinato il regime convenzionale in ordine ai servizi sociali che non sono gestiti in forma diretta

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare cell' Assessorato agli Enti Locali n. 8/1996 hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali

CHE, ai sensi della suddetta L.R. n. 22/86, la competenza ad approvare le convenzioni in materia socio-assistenziale è attribuita alla Giunta

VISTO lo schema di convenzione presentato dalla Cooperativa sociale "PANTA REI" con sede legale in Palermo-via P.pe di Pantelleria, che gestisce la Comunità Alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata di anni tre ed è escluso il rinnovo tacito

RITENUTA la suddetta proposta di convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per minori, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che la Cooperativa Sociale in oggetto risulta iscritta all' albo regionalesezioni minori, tipologia comunità alloggio;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente coliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Contunale:

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così come modificate dall'art 3 del D.L. n 174/2012

VISTO il parere del Collegio dei Reviscri

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- APPROVARE lo schema di convenzione relativo al servizio residenziale della Cooperativa Sociale "PANTA REI" di Palermo che prevede il rimborso pari ad € 70,00 al giorno
- PRENOTARE la spesa presumibilmente di € 204.960.00:
- 3) quanto ad € 51.450,00 con le risorse del Redigendo Bilancio 2015 all'intervento 1-10-04-05
- quanto ad € 76.860,00 sul Pluriennale 2016 all'intervento 1-10-04-05
- guanto ad € 76.650,00 sul Pluriennale 2017 all'intervento 1-10-04-05
- 6) DARE ATTO che per quanto riguarda € 44.940,00 è esigibile, ai sensi del D.lg. 126/2014, nell'anno 2015, per quanto riguarda € 76.860,00 nell'anno 2016, per quanto riguarda € 76.650.00 nell'anno 2017 e per quanto riguarda € 6.510.00 nell'anno 2018
- DARE ATTO che il superiore impegno verrà assunto ai sensi dell'art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
- DEMANDARE Aal Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. Z. u. consi deli urt. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' PANTA REI

L'anno duemitaquindici il giorno	del mese di
Nei locali del Municipio del Comune di C	Castelvetrano. Ufficio servizi sociali
	ΓRA
l'Amministrazione comunale di Comune	e di Castelvetrano COD. FISC. 00596290825
d'ora in avanti designata con il termine "e	ente locale", legalmente rappresentata
per la quale interviene il sig	
nella sua qualità di	
autorizzato alla stipula della presente con	venzione con deliberazione
n, del, esecutiv	a;
	F

L'Ente assistenziale Societa cooperativa Panta Rei con sede in Palermo via P.pe di Pantelleria n. 12/b 90114 codice fiscale n. 06255450824 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di"ente contraente" rappresentato dalla sig. Albamonte Sabrina nato a Palermo il 04.09.1970 in qualità di Amministratore Unico, gestore della seguente comunità-alloggio Panta Rei – iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali iscritto al N. 4136 in data 09.04.2015 giusto provvedimento del competente A.AS. Reg.le della Famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, servizio 3/D n. 385 del 23.02.2010

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 3 minori di ambo i sessi su n. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art. 2

La comunità-alloggio Panta Rei ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita esclusivamente minori di ambo i sessi (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni).

Nella comunità Panta Rei possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3

Le comunità - alloggio, è inserita nel normale contesto abitativo, dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinchè il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui

la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;

2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso

adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 11

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 12

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

Al

a) un compenso fisso mensile di € 70 (settanta euro) per ogni posto ad esso riservato,
da liquidarsi con cadenza mensile

Art. 13

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi

che caratterizzano la sua struttura od il personale;

- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Alr

Art. 15

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula sino al 31/12/2017 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura ed onere della parte richiedente.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre per l'ente locale dopo l'approvazione della Delibera di Giunta Comunale. Per eventuali controversie, il foro competente è Marsala.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

a Dewole

L'ente contraente

COOPERATIVA : ALE PANTA REI Via P.pe di Pantelleria, 12/B

90146 Palermo (PA) CFJP.IVA 06255450824

L'ente locale